

CAMERA DEI DEPUTATI N. 571

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato CARRA**

Presentata il 18 ottobre 1968

Norme concernenti il compenso dei componenti dei seggi elettorali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro della vita democratica del paese, i comizi elettorali rappresentano uno dei più significativi momenti nel quale l'elettore, con l'espressione del voto, concreta la sua precisa scelta ed opzione di cittadino.

L'espressione del voto però si materializza in un atto e luogo burocratico, che è il seggio elettorale, composto di persone (presidente, scrutatori, segretario) aventi la qualifica di pubblici ufficiali e l'obbligatorietà dell'ufficio in base all'alta funzione pubblica di cui sono investite.

Proprio per questa pubblica funzione la nomina dei presidenti di seggio è demandata al presidente della Corte d'appello, mentre per gli scrutatori è competente la commissione elettorale comunale.

I requisiti per essere nominati presidenti di seggio sono stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati che testualmente recitano:

« La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e i procuratori dell'Avvocatura di Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al perso-

nale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione ».

Per gli scrutatori l'articolo 36 dello stesso testo unico stabilisce una generica idoneità e per il segretario la scelta, da farsi da parte del presidente del seggio, deve cadere possibilmente su funzionari dell'ordine giudiziario o dipendenti dello Stato.

Il legislatore bene ha fatto a fissare così i requisiti dei componenti dei seggi ed in modo particolare quelli del presidente che, oltre dirigere e coordinare, è incaricato della polizia dell'adunanza ed ha potestà di decisione sull'interpretazione dei voti delle schede votate in modo non ortodosso, ed a volte anche la potestà più grave, cioè quella dell'arresto immediato di chi disturba il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Nella pratica si è verificato che molti degli appartenenti alle categorie sopradette interpellati, tramite la Pretura, per accettare eventuali nomine di presidente di seggio, dichiarano di non essere disposti a svolgere il compito e tanti di quelli formalmente nominati trovano motivi più o meno validi per essere esonerati dall'incarico, per cui l'autorità

preposta deve ripiegare su categorie (sempre ammesse dalla legge), rappresentate da elementi qualitativamente meno pratici ed esperti per la scarsa dimestichezza sugli incumbenti burocratici e l'interpretazione della legge.

In analoga situazione si trovano le commissioni elettorali comunali per la nomina degli scrutatori.

Questa situazione comporta a volte rallentamenti nello svolgimento delle operazioni elettorali, con fastidio visibile degli elettori votanti, attribuzione erronea di voti, verbali compilati male e computi addirittura errati, ritardi incomprensibili nella comunicazione dei risultati, e soggezione implicita agli elementi del seggio più sicuri ed ostinati e verbalmente aggressivi.

La detta situazione, incresciosa, e naturalmente a danno degli istituti democratici, si è particolarmente accentuata nelle elezioni politiche del maggio scorso e non è mancato il rilievo puntuale, ma marcato, della grande stampa nazionale.

Un quotidiano del nord ha poi citato il caso di quella amministrazione comunale che per reperire gli scrutatori, ha dovuto mobilitare alcune migliaia di propri dipendenti offrendo loro un compenso integrativo sotto forma di lavoro straordinario.

La ragione di ciò è stata trovata unanimamente nella eseguità addirittura irrisoria del compenso stabilito dalla legge di:

giornaliere lire 3.000 lorde per i presidenti;

giornaliere lire 2.000 lorde per gli scrutatori ed il segretario;

compenso che fu fissato per le elezioni politiche del 1958 e che da allora è rimasto immutato.

Con tali compensi è ovvio che gli elementi più capaci disdegnino l'importante funzione di componenti dei seggi elettorali.

Non parliamo poi di parecchi tra i liberi professionisti (notai, avvocati, commercialisti) che sono indotti a considerare il compito di componente di seggio una perdita secca di guadagno.

Per ovviare ai lamentati inconvenienti si pensa necessario adeguare all'attuale costo della vita e avvicinare al guadagno giornaliero medio delle categorie interessate i compensi per i componenti dei seggi elettorali.

Onorevoli colleghi, nel raccomandare un favorevole esame della presente proposta di legge si è mossi dalla convinzione di contribuire anche attraverso un miglior funzionamento dei seggi elettorali, ad un più corretto rinnovarsi delle rappresentanze elettive.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il compenso per i componenti dei seggi elettorali, per lo svolgimento dei comizi sia politici che comunali, provinciali e regionali, è stabilito in:

lire 8.000 giornaliere per i presidenti;

lire 5.000 giornaliere per gli scrutatori ed il segretario; al lordo delle ritenute di legge, oltre l'indennità di missione, se dovuta, corrispondente a quella prevista per gli impiegati con qualifica di ispettore generale dei ruoli dell'amministrazione civile dello Stato ai presidenti e a quella prevista per i direttori di sezione dei ruoli dell'amministrazione civile dello Stato agli scrutatori ed al segretario.